

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TAXI

(Legge 15 gennaio 1992, n° 21 – Legge Regionale 25 luglio 1994, n° 40 –
Legge Regionale 28 ottobre 1997, nr. 41)

TITOLO I – IL SERVIZIO TAXI

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1 – Il servizio taxi così come definito dall'articolo 1, comma 1 della legge 21/1992 soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

ARTICOLO 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1 – Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2 – Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, statali e regionali, dagli usi e dalla consuetudini.

ARTICOLO 3 LICENZA D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1 – L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2 – Ogni licenza consente, previa presentazione della documentazione comprovante la proprietà dell'autovettura il rilascio dell'autorizzazione comunale.
3 – Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
4 – La licenza deve essere custodita a bordo dell'autovettura durante il servizio onde consentire senza difficoltà l'attività di controllo da parte degli Organi di Vigilanza.
5 – Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n° 21, articolo 7, comma 1 i titolari per l'esercizio del servizio taxi possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n° 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L. nr. 21/1992.
6 – Nei casi di cui al comma 5, è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.
7 – In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, la licenza non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ARTICOLO 4 NUMERO DELLE LICENZE

1 – La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze da destinare al Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 10 e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 della L.R. 25 luglio 1994, nr. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 – Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

ARTICOLO 5 RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

1 – Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco conformemente a quanto stabilito dal D.M. 19 novembre 1992 e dovranno essere dotate di tutti i contrassegni luminosi e non luminosi previsti dal citato D.M. 19 novembre 1992.

ARTICOLO 6 LOCAZIONE TEMPORANEA DELLE AUTOVETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI TAXI

1 – Le autovetture in servizio di taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto o incendio, avarie al tassametro od al contachilometri.

2 – La locazione è autorizzata di volta in volta dal competente Ufficio comunale alle seguenti condizioni:

- a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art. 5 della L. 21/1992;
- b) la vettura locata e quella sostituita debbono risultare inserite in turni di servizio diversi.

3 – L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura localta unitamente alla licenza d'esercizio sostituita.

ARTICOLO 7 SOSTITUZIONE AUTOVETTURE

1 – E' consentita, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, la sostituzione per alienazione, dell'autovettura in servizio pubblico da piazza.

2 – L'interessato dovrà presentare apposita domanda di sostituzione e, successivamente, copia del libretto.

3 – L'Ufficio provvederà ad annotare la sostituzione dell'autovettura sulla licenza.

ARTICOLO 8
SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

- 1 – Previa autorizzazione del Comune, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
- 2 – Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

ARTICOLO 9
OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

- 1 – Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia servite da strade asfaltate.

ARTICOLO 10
COMMISSIONE COMUNALE

- 1 – Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Responsabile del Servizio Comunale competente in funzione di presidente;
 - b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) da n° 2 rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
- 2 – La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
- 3 – Il Membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute decade dall'incarico.
- 4 – La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione con provvedimento della Giunta che provvede, altresì, alla sostituzione.
- 5 – Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e può fare intervenire, al fine di acquisire elementi di giudizio ovvero per la trattazione di questioni particolarmente complesse, esperti non componenti senza diritto di voto.
- 6 – Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due componenti della Commissione stessa.
- 7 – Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8 – Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del competente settore.
- 9 – La Commissione svolge un ruolo consultivo, propositivo e di impulso nei confronti degli organi del Comune.
- 10 – La Commissione ove debba essere obbligatoriamente sentita, deve emettere il proprio parere non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia rappresentato esigenze

istruttorie, è in facoltà dell'organo competente dell'adozione del provvedimento finale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

TITOLO II – LA PROFESSIONE DI TASSISTA

ARTICOLO 11

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DEL TASSISTA

1 – L'accesso alla professione del tassista è consentito ai cittadini italiani ovvero a quelli di un Paese dell'Unione Europea o di un altro Paese che preveda la reciprocità iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25 luglio 1994, nr. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 – Il certificato di iscrizione al ruolo deve essere conservato a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli Organi di vigilanza.

ARTICOLO 12

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI

1 – L'esercizio della professione di tassista è consentito previo rilascio di apposita licenza ai soggetti iscritti al Ruolo di cui all'art. 11 e che:

- a) non abbiano riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) non risultino sottoposti, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua ad essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3 – Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso di cui all'art. 14 per la presentazione della domanda di ammissione.

TITOLO III – LA LICENZA D'ESERCIZIO

ARTICOLO 13

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1 – Le licenze sono rilasciate ai singoli in possesso dei requisiti richiesti, previo espletamento di concorso pubblico per titoli bandito in riferimento ai posti disponibili in organico, dimensionato come previsto dal successivo comma 5 e sulla base della graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio competente e pubblicata all'Albo Pretorio.

2 – In particolare, il medesimo Servizio è competente a:

- a) curare la redazione dello schema del bando di concorso secondo quanto prescritto al successivo articolo 14;
- b) esaminare le domande di partecipazione al concorso e decidere sull'ammissione dei candidati;
- c) valutare i titoli secondo i parametri elencati nel successivo articolo 15 ed a redigere la graduatoria di merito.

3 – Avverso i provvedimenti di ammissione/esclusione dal concorso e la graduatoria l'interessato può proporre ricorso amministrativo alla Commissione Comunale entro trenta giorni dalla loro

notificazione o comunicazione in via amministrativa. La Commissione decide sul ricorso, acquisendo le controdeduzioni del Servizio competente, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Si applicano le norme del Capo I del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199 sui ricorsi amministrativi, in quanto compatibili.

4 – La graduatoria di merito resta valida tre anni a decorrere dalla data della sua approvazione.

5 – La disponibilità di licenze si verifica:

- a) in caso di restituzione di autorizzazioni già concesse;
- b) in caso di ridefinizione degli organici sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 1994, nr. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 14 CONTENUTI DEL BANDO

1 – I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine di presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio;
- f) lo schema della domanda per la partecipazione al concorso;

2 – Il bando di concorso è approvato con provvedimento del sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ARTICOLO 15 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1 – Al fine del rilascio delle licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, la Servizio competente procede alla valutazione di seguenti titoli cui è assegnato il punteggio di seguito indicato:

- a) titolo di studio superiore a quello previsto per l'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 7 della L.R. 25 luglio 1994, nr. 40 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 2;
- b) servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per periodi di tempo complessivo di almeno sei mesi: per ciascun semestre punti 2;
- c) servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende od imprese private: per ciascun semestre punti 1, sino ad un massimo di punti 4;
- d) precedente possesso di licenza comunale per l'esercizio di servizio di taxi rilasciata dal Comune di Albissola Marina o da altro Comune in ordine alla quale non sia intervenuto provvedimento di decadenza o revoca: per ogni biennio di titolarità nella licenza punti 1;
- e) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare di altro titolare di licenza di taxi: per ciascun semestre punti 2.

2 – Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3 – Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio la licenza verrà rilasciata sulla base dei titoli che nei concordi a pubblici impieghi costituiscono titolo di preferenza. In mancanza si farà riferimento alla data ed al numero di protocollo della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 16
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1 – Il Responsabile del Servizio, in conformità alla graduatoria di merito, formulata ai sensi del precedente articolo 15, provvede al rilascio del titolo.

2 - Il rilascio del titolo è subordinato alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

3 – Al titolare della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista.

4 – Allorché è accertata la sussistenza in capo al titolare della licenza di situazioni di incompatibilità, è assegnato un termine temporale entro il quale dovrà essere rimossa la stessa situazione di incompatibilità ovvero fatta rinuncia della licenza d'esercizio ai sensi dell'art. 38.

ARTICOLO 17
VALIDITA' DELLA LICENZA

1 – La licenza d'esercizio ha validità illimitata e viene sottoposta ogni anno a vidimazione presso l'ufficio comunale competente. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.

2 – La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ARTICOLO 18
TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1 – Può essere autorizzato il trasferimento della licenza comunale di esercizio per atto tra vivi, ovvero "mortis causa" nel rispetto delle condizioni a ciò poste dall'art. 9 della legge 21/1992, assolve le seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il Comune;
- b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il Comune, insieme con l'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento e non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità definite dall'art. 16.

TITOLO IV – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 19
AVVIO E SOSPENSIONE

1 – Nel caso di rilascio della licenza o di trasferimento della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza della medesima licenza, avviare il servizio entro quattro mesi dalla data di rilascio o di volturazione del titolo. Per giustificati motivi, indipendenti dalla volontà dell'interessato, può essere concessa proroga a discrezione dell'autorità comunale.

2 – Il titolare della licenza che deve, per qualsivoglia ragione, sospendere il servizio, deve farne denuncia per iscritto, nel termine perentorio di 24 ore dall'inizio del periodo di sospensione, al competente Ufficio comunale.

3 – Il servizio deve essere garantito per l'intero anno solare con presenza di almeno 4 ore giornaliere, verificabili mediante la presentazione, da parte di ogni titolare di licenza, di un rapporto

semestrale al competente ufficio comunale. Ciascun titolare di licenza deve, previo la revoca della licenza stessa, garantire almeno 1/3 del servizio complessivo.

ARTICOLO 20 TURNI DI SERVIZIO E PRELEVAMENTO DELL'UTENTE

1 – I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2 – Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale;
- b) mediante sistemi di chiamata via radio;
- c) al di fuori delle zone di cui alla lett. a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 21 COMPORAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO

1 – Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo, oltre che dell'osservanza dei divieti e prescrizioni contenuti negli altri articoli di regolamento, di:

- a) comportarsi con correttezza, senso civico e responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) informare il cliente su qualsiasi deviazione, al percorso normalmente più breve, si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- g) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h) rilasciare su richiesta del cliente, in quanto conforme alla legge, la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirla a chi ne abbia interesse;
- l) conformare il proprio abbigliamento alle disposizioni che saranno emanate dal competente Organo comunale;
- m) non utilizzare l'autoveicolo per scopi diversi da quelli del servizio pubblico da piazza.

2 – Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone diverse dagli utenti del servizio;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio quando ancora risulti capiente il veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ARTICOLO 22 COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1 – Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati in violazione del rispetto dell'ordine di carico; la scelta può essere, peraltro, effettuata solo nel caso in cui le persone di un singolo gruppo non trovino sufficiente capienza all'interno della prima vettura della fila;
- c) gettare oggetti dai veicoli, siano essi fermi o in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ARTICOLO 23 SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1 – I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2 – Chiunque, compresi i soggetti di cui al successivo comma 4, sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede minore, nel rispetto dell'art. 10 della L. nr. 21/1992, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

3 – Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di gestione per sostituzioni non superiori ai sei mesi.

4 – I familiari di cui al 4° comma del sovrarichiamato art. 10 della L. nr. 21/92, sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado ed gli affini entro il secondo.

5 – La sostituzione alla guida, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), viene autorizzata, di volta in volta, con provvedimento dirigenziale, previa presentazione della documentazione attestante il possesso in capo al sostituto dei requisiti di cui all'art. 12.

L'istanza di autorizzazione dovrà, altresì, essere corredata dalla posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto nonché dei riferimenti identificativi del contratto di cui al precedente comma 3.

ARTICOLO 24 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1 – Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo dovuto, salvi gli eventuali supplementi richiesti all'utente.

2 – Il conducente deve, altresì, interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro od al contachilometri, salvo che il passeggero, che deve esserne tempestivamente informato, dichiari che intende proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.

ARTICOLO 25

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE ED A PORTATORI DI HANDICAP

- 1 – Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alle persone anziane ed ai soggetti portatori di handicap.
- 2 – Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità di anziani e portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 26 TARIFFE

- 1 – Con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, sono stabilite le tariffe che debbono essere applicate per il servizio urbano e per quello extra urbano. La determinazione delle rispettive tariffe viene effettuata nel rispetto dei criteri indicati all'art. 11 della L. nr. 21/1992. Con la medesima deliberazione sono stabiliti, altresì, gli eventuali supplementi.
- 2 – Tariffe e supplementi sono verificate con le modalità e periodicità stabilite all'art. 3, comma 1, della L.R. 25 luglio 1994, nr. 40 e portate a conoscenza dell'utenza mediante opportuna esposizione all'interno del veicolo.
- 3 – Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso il conducente, accettandone il contestuale trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la tariffa d'uso, salvi gli eventuali supplementi individuali dovuti per bagagli, bauli ed animali.

ARTICOLO 27 TASSAMETRO E CONTACHILOMETRI

- 1 – Le autovetture adibite al servizio di taxi sono dotate di tassametro omologato e contachilometri, generale e parziale.
- 2 – E' fatto obbligo al tassista di mantenere in perfetta efficienza il tassametro ed il contachilometri.
- 3 – Tassametro e contachilometri possono essere sottoposti a verifiche periodiche volte ad accertarne il regolare funzionamento. Tali verifiche disposte nell'ambito dei controlli di cui al successivo art. 33. Le accertate anomalie o malfunzionamenti della predetta strumentazione debbono essere riparate prima dell'avvio del servizio.
- 4 – Le avarie al tassametro od al contachilometri sopravvenute nel corso del servizio, salva l'eventuale prosecuzione della corsa prevista all'art. 26, comma 2, debbono essere riparate prima di riprendere il servizio medesimo.
- 5 – Qualora si presentasse la necessità di procedere alla spiombatura della strumentazione in oggetto per riparazioni, l'autista è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comando Polizia Urbana, il quale disporrà, a riparazione effettuata, i prescritti collaudi.

ARTICOLO 28 IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

- 1 – Nell'organizzazione del servizio è consentito proporre l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

ARTICOLO 29

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1 – Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare della licenza, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

ARTICOLO 30 PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1 – Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno od all'esterno dei taxi deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore competente, sentita la Commissione di cui all'art. 10.

ARTICOLO 31 RECLAMI

1 – Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comune o direttamente al Corpo di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, avvia, ricorrendone le circostanze, il procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento.

2 – E' fatto obbligo al tassista di comunicare all'utente che ne faccia richiesta, indirizzo e recapito telefonico degli Uffici comunali competenti in materia di reclami.

TITOLO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

ARTICOLO 32 ADDETTI ALLA VIGILANZA

1 – La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è espletata dal Corpo di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, nr. 689.

ARTICOLO 33 IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO

1 – Il Corpo di Polizia Municipale dispone annualmente o tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità delle autovetture adibite al servizio, comprese le verifiche di corretto funzionamento di tassametro e contachilometri.

2 – Il Corpo di Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3 – Le procedure di cui ai commi 1) e 2) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ARTICOLO 34 SANZIONI

1 – Alle violazioni delle norme del presente regolamento è applicabile la sanzione amministrativa da €25.00 a €500.00, con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di €50.00, pari al doppio del minimo entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, come previsto dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.

ARTICOLO 35

SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1 – La licenza è sospesa al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- a) violazione, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente articolo 34, c.1, lett. a), b) e c);
- b) sospensione del servizio per più di 10 giorni consecutivi senza averne dato comunicazione all'ufficio nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19;
- c) locazione non autorizzata secondo le procedure di cui all'art. 6;
- d) sostituzione dell'autoveicolo alienato senza preventiva autorizzazione;
- e) sostituzione alla guida non previamente autorizzata avvalendosi di soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 12;
- f) perdita da parte del titolare della licenza, anche di uno solo, dei requisiti di cui all'art. 12;
- g) raggiungimento della località di destinazione con effettuazione di percorso diverso da quello più breve ed in assenza di giustificati motivi o di cause di forza maggiore;
- h) esazione di compensi o maggiorazioni non dovuti con conseguente violazione delle determinazioni adottate dal Comune in materia di tariffe;
- i) violazione delle norme regolamentari relative al trasporto di portatori di handicap;
- l) mancata osservanza delle prescrizioni impartite a seguito delle verifiche di idoneità dei mezzi di cui all'art. 33 e dei termini nelle stesse previsti per portare l'autoveicolo in condizioni di efficienza o di idoneità al servizio;
- m) nell'esercizio del servizio del servizio di nolo taxi di scorta, esazione di compensi non dovuto mancato rispetto dell'ordine stabilito per l'assegnazione delle autovetture;
- n) commissione di un reato contravvenzionale per il quale è prevista anche la pena dell'arresto o un reato colposo, ambedue inerenti la circolazione, con sentenza definitiva di condanna.

2 – La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione di provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 36 REVOCA DELLA LICENZA

1 – E' revocata la licenza nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme di legge o di regolamento che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio i noleggio con conducente,
- b) sostituzione, non autorizzata, alla guida avvalendosi di soggetto sprovvisto dei necessari requisiti;
- c) accertata inottemperanza al divieto temporaneo di proseguire l'attività di tassista imposto con l'ordinanza di sospensione di cui all'art. 35;
- d) violazione delle norme di legge e di regolamento sulla trasferibilità delle licenze;
- e) a seguito della comminatoria di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del precedente art. 34;
- f) mancata restituzione nei termini previsti dall'art. 37, comma 4, della licenza sospesa;
- g) mancato riacquisto, nei termini all'uopo fissati dai requisiti prescritti dall'art. 12;
- h) infruttuoso decorso del termine assegnato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, per la rimozione delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di tassista;
- i) mancato rispetto del limite minimo di presenza di cui all'art. 19 comma 3.

2 – La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 37
PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE E PER LA REVOCA

- 1 – I provvedimenti di sospensione della licenza sono adottati dal Responsabile del Servizio competente. La durata della sospensione è determinata tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- 2 – E' parimenti adottato dallo stesso Responsabile del Servizio il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo.
- 3 – Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione Comunale nei termini e con le modalità di cui all' art. 13, comma 3.
- 4 – La licenza di esercizio e/o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori deve essere, in caso di sospensione o revoca restituita all'Ufficio entro 24 ore dalla data di notifica del provvedimento.
- 5 – La mancata e ingiustificata consegna dei titoli autorizzativi sospesi ne comporta la revoca d'ufficio.

ARTICOLO 38
RINUNCIA ALLA LICENZA

- 1 – Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio del servizio deve presentare comunicazione scritta al competente ufficio comunale, restituendo la licenza.

ARTICOLO 39
EFFETTI CONSEGUENTI A RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA LICENZA

- 1 – Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai sui aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 40
ENTRATA IN VIGORE

- 1 – Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio Comunale.

INDICE GENERALE

TITOLO I – IL SERVIZIO TAXI

- ART. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART. 3 – LICENZA D’ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
- ART. 4 – NUMERO DELLE LICENZE
- ART. 5 – RICONOSCIBILITA’ DELLE AUTOVETTURE
- ART. 6 – LOCAZIONE TEMPORANEA DELLE AUTOVETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO TAXI
- ART. 7 – SOSTITUZIONE AUTOVETTURE
- ART. 8 – SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA
- ART. 9 – OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO
- ART. 10 – COMMISSIONE COMUNALE

TITOLO II – LA PROFESSIONE DI TASSISTA

- ART. 11 – ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA
- ART. 12 – REQUISITI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI

TITOLO III – LA LICENZA D’ESERCIZIO

- ART. 13 – CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE
- ART. 14 – CONTENUTI DEL BANDO
- ART. 15 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
- ART. 16 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA
- ART. 17 – VALIDITA’ DELLA LICENZA
- ART. 18 – TRASFERIBILITA’ DELLA LICENZA

TITOLO IV – L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- ART. 19 – AVVIO E SOSPENSIONE
- ART. 20 – TURNI DI SERVIZIO E PRELEVAMENTO DELL’UTENTE
- ART. 21 – COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO
- ART. 22 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- ART. 23 – SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA
- ART. 24 – INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 25 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RESO A PERSONE ANZIANE ED A PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 26 – TARIFFE
- ART. 27 – TASSAMETRO E CONTACHILOMETRI
- ART. 28 – IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE
- ART. 29 – RESPONSABILITA’ NELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 30 – PUBBLICITA’ SULLE AUTOVETTURE
- ART. 31 – RECLAMI

TITOLO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

- ART. 32 – ADDETTI ALLA VIGILANZA
- ART. 33 – IDONEITA’ DEI MEZZI AL SERVIZIO
- ART. 34 – SANZIONI
- ART. 35 – SOSPENSIONE DELLA LICENZA
- ART. 36 – REVOCA DELLA LICENZA
- ART. 37 – PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE E PER LA REVOCA

ART. 38 – RINUNCIA ALLA LICENZA

ART. 39 – EFFETTI CONSEGUENTI A RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA
LICENZA

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE